



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneosentino.cs.it - castiglioneosentino@postecert.it - castiglioneosentino@libero.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE	<input type="checkbox"/> ORIGINALE <input type="checkbox"/> COPIA
	N° 33 del 30/07/2024
OGGETTO:	BP/2024-2026. Approvazione Piano Finanziario del Servizio di Gestione Rifiuti (TARI) e determinazione Tariffe per l'anno 2024.

L'Anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addi **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **19:05** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione **ORDINARIA** ed in **1°** Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI	SI	NO
1	Salvatore Magarò - Sindaco	X	
2	Preite Michele Gaetano	X	
3	Bongiorno Domenico	X	
4	Fortino Mario	X	
5	Greco Carlo		X
6	Greco Francesco Antonio	X	
7	Cassano Alessio		X
8	Lio Fortunato	X	
9	Greco Alessandro	X	
10	Librandi Francesco		X
11	Principe Enrico	X	
12	Primavera Alessia - Assessore Esterno	X	

Presenti	9	Assenti	3
----------	----------	---------	----------

Assume la Presidenza il **Sig. Preite Michele Gaetano**.

Partecipa il Segretario Comunale Capo **D.ssa Daniela MUNGO**.

Assiste il Revisore dei Conti : //

Consigliere Anziano è il Sig. _____ // _____ / _____ //

Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) _____ / _____ 2) _____ / _____ 3) _____ / _____

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI: 9 - VOTANTI: 8

Relaziona il Responsabile del Settore Amministrativo/Tributi e dà lettura della proposta di deliberazione prot. 6240 del 12/07/2024 e degli atti allegati.

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."* (lett. i);

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*.

Dato atto che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Castiglione Cosentino, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che il **Piano Economico Finanziario 2024-2025**, qui allegato, **"All.A1"**, redatto in conformità all'art. 27 MTR - 2 ammonta ad € **431.835,00** ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore ed, altresì, del rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R.

Richiamate:

- le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall'altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024:

Visto l'All.A1 – Piano Economico Finanziario 2024 – 2025, elaborato in conformità alle previsioni di cui all'art. 27 MTR -2, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile (art. 2.2 MTR-2) e sia di costo fisso (art. 2.3 MTR-2), anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella **Relazione di accompagnamento All.A2**;

Atteso che nel territorio comunale, ad oggi, il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani risulta, in via sperimentale, esternalizzato ad operatore esterno, specializzato nel settore, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*;

Viste le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 15 gennaio 2024;

Visti:

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *“...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”*;

- l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che *“... Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...”*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04/04/2024 ad oggetto: “*Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 - Anno 2024 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.)*.”, esecutiva;

Preso atto che nella suddetta deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 è stato precisato che:

- nelle more dell’approvazione del Piano Finanziario e alle tariffe del Servizio di Gestione Rifiuti (TARI) anno 2024, l’importo a titolo di TARI è stato desunto dal PEF pluriennale da ultimo emanato, giusta deliberazione di C.C. n. 16 del 27/06/2023 ad oggetto: “Approvazione PEF TARI 2023 e scadenza pagamenti – Delibera ARERA 363/2021/R/RIF. MTR 2”, esecutiva;
- a seguito di revisione del Piano Finanziario e tariffe TARI Anno 2024, si provvederà all’adeguamento delle relative voci di Bilancio 2024/2026 sulla base dei nuovi importi;

Preso atto che il termine per l’approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario) per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI (tariffa rifiuti), di norma in calendario per il 30 aprile, già precedente differito al 30 giugno dall’articolo 7 del decreto legge 39/2024, è stato prorogato al 20 luglio 2024 dal cd. "decreto coesione" (D.L. 60/2024), conv. in L. 95/2024;

Visto il vigente Regolamento Comunale TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle riduzioni e/o agevolazioni;

Dato atto che il Piano Economico Finanziario 2024 – 2025, allegato alla presente (**All. A1**), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2024, da finanziare con le tariffe per l’anno 2024, ammonta complessivamente ad € 431.835,00 così ripartiti:


- *COSTI FISSI* € 172.734,00
- *COSTI VARIABILI* € 259.101,00

Rilevato che:

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita:

- 74% a carico delle utenze domestiche;
- 26% a carico delle utenze non domestiche;

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2024



Viste:

- le **Tariffe TARI** per l'anno 2024 (**All. A3**), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la **Relazione tecnica** al PEF (**All. A2**), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la dichiarazione di veridicità rilasciata dal Legale Rappresentante dell'Ente (**All. A4**), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2024**, relativa alle utenze domestiche e non domestiche, di cui agli allegati suddetti;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato, altresì, atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli atti d'Ufficio;

Si apre il dibattito. Chiede la parola il Consigliere Principe e dice che il voto del proprio gruppo è in linea con quanto già esaminato e valutato in Commissione Consiliare. Chiede un tavolo tecnico per valutare al meglio i costi/benefici nell'interesse della cittadinanza che rappresentiamo. Annunciamo, dice, un voto di astensione (Vedi Intervento Allegato A)

Chiede la parola il Sindaco e dice che, stimolato dall'intervento del Consigliere Principe, ritiene che, prima di un tavolo tecnico, sarebbe necessario un incontro con il Responsabile UTC Geom. Smeriglio che gestisce il servizio, mentre il Dott. Maletta elabora le tariffe sulla base dei costi del servizio. Altro problema è la tariffazione. Il cittadino, dice il Sindaco, pretende un buon servizio, ma, nel contempo, vuole pagare meno. Ci sono delle "strette" imposte da Arera. "Pagare di meno" dipende da molti fattori! L'obiettivo principale è

ridurre l'indifferenziata, ma ciò si raggiunge, dice, con una profonda educazione e sensibilizzazione dei cittadini, invitandoli ad una selezione accurata dei rifiuti. Il servizio "porta a porta" viene svolto con regolarità a cui seguirà l'installazione dei cassonetti intelligenti. Invito il Presidente della Commissione Consiliare ad avviare i lavori di studio e approfondimento della tematica rifiuti.

SENTITI gli interventi, dopo ampia discussione;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm., del Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile del 15/07/2024 ns. prot. 6502/2024;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile di asseverazione e di validazione del Piano Finanziario TARI anno 2024 del 15/07/2024 Ns. prot. 6559/2024;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019 e ss.mm.;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17/11/2022, esecutiva;

Visto il Regolamento di Contabilità Armonizzato,;

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 30/11/2022 ad oggetto: "*Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente - Adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria"*", esecutiva;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Vista la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

PRESENTI: 9 - VOTANTI: 8

Con Voti favorevoli: 6 - astenuti: 2 (Greco Alessandro e Principe Enrico), espressi per alzata di mano

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **approvare**, ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il **Piano Economico Finanziario 2024 -2025**, riportato nell'**All. A1** e la relativa **Relazione tecnica, All. A2**, quali parte integrante e sostanziale della presente;
- di **approvare**, per l'anno 2024, l'**Articolazione tariffaria**, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024 di cui all'**All.A3**, relativa alle utenze domestiche e non domestiche e la **Dichiarazione di veridicità** rilasciata dal Legale Rappresentante dell'Ente **All. A4**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di **quantificare** in € **431.835,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- di **dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;
- di **trasmettere**, ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif, il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione;
- di **trasmettere**, altresì, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei modi e termini di legge;
- di **procedere** ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013;
- di **trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Settore Amministrativo/Tributi, quale RUP e al Responsabile Settore Economico/Finanziario, per i provvedimenti conseguenti e necessari;
- di **pubblicare** la presente deliberazione sul sito web comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bilancio Preventivo";
- di **dichiarare** la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm..

In prosieguo, su proposta del Sindaco,
PRESENTI: 9 - VOTANTI: 8

il Consiglio Comunale

sentiti gli interventi,
con Voti favorevoli: 7 - astenuti: 1 (Bongiorno Domenico) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di accogliere la proposta del Sindaco e di sottoporre alla Commissione Consiliare l'esame e la discussione della problematica "Rifiuti" alla presenza dei Responsabili di Settore, prima di avviare un tavolo tecnico.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL Presidente Consiglio Com.le
F.to Sig. Michele Gaetano Preite

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D. Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 05/08/2024 prot. N.6817 Reg. Pub. N.52

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo